

*Ministero della cultura*

SECRETARIATO REGIONALE DEL MINISTERO DELLA CULTURA PER LE MARCHE

LA COMMISSIONE REGIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE

Visto il D.Lgs. 20 ottobre 1998 n.368 e successive modificazioni, recante “Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali”;

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165 e successive modificazioni, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

Visto il D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42 e successive modificazioni, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”, di seguito “Codice dei Beni Culturali”;

Visto il D.P.C.M. 2 dicembre 2019 n. 169 recante il “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”;

Visto il D.M. 20 gennaio 2020 rep. 21, recante “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”;

Visto il D.L. 1 marzo 2021, n.22 recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” a norma del quale, ai sensi dell'art. 6 comma 1, il “Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo” è ridenominato “Ministero della cultura”;

Visto l'art. 42 della Costituzione;

Visti in particolare gli artt. 10 e 12 del citato D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42 e s.m.ii;

Visto in particolare l'art. 47 comma 2 lettera a) del citato D.P.C.M. 2 dicembre 2019 n. 169, a norma del quale la Commissione regionale per patrimonio culturale dichiara, su proposta delle competenti Soprintendenze di settore, l'interesse culturale delle cose, a chiunque appartenenti, ai sensi dell'art. 12 del Codice;

Visto l'art. 41, comma 7, del D.P.C.M. 15 marzo 2024, n. 57 recante "Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura , degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance;

Visto l'art. 12 , comma 2, del D.M. 5 settembre 2024 n. 270, recante “Articolazione degli uffici dirigenziali e degli istituti dotati di autonomia speciale di livello non generale del Ministero della cultura”;

Visto il Decreto del Segretario Regionale n. 1 del 11/01/2021 di costituzione della nuova Commissione regionale per il patrimonio culturale delle Marche;

Visto il decreto di nomina del Segretariato Regionale per le Marche Dott.ssa Maria Rita Palumbo Decreto del Segretariato generale n. 345 del 29 marzo 2024 registrato dalla Corte dei Conti in data 9 maggio 2024 al n. 1317;

Vista la nota prot. n. 27714 del 09/04/2013 del Comune di Pesaro (acquisita al protocollo d'Ufficio n. 2422 del 17/04/2013) con la quale è stata richiesta la verifica dell'interesse culturale ai sensi dell'art. 12 del citato D.Lgs n. 42/2004 e ss.mm.ii. per il bene denominato: “**Ex scuola elementare**” situato a Pesaro (PU) e di proprietà dello stesso Ente;

Visto il parere istruttorio di ambito architettonico della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Ancona, Pesaro e Urbino, espresso con nota prot. 15491 del 29/11/2024 e acquisito agli atti del Segretariato con prot 4058 del 29/11/2024, dal quale si rileva che: “*Rif. C.F. Fg. 66 Part. 95 sub. 6bcnc/parte. La ex scuola elementare di Trebbiantico, costruita negli anni trenta del XX secolo, rientra nella tipologia edilizia scolastica del periodo andata standardizzandosi nel tempo. Proprio in quanto tale non può non considerarsene l'importanza quale testimonianza storica. L'edificio oltre a presentare particolare interesse per le sue caratteristiche architettoniche e tipologiche, rappresenta a livello sociale un elemento identitario per la comunità*”



Ministero della cultura

SECRETARIATO REGIONALE DEL MINISTERO DELLA CULTURA PER LE MARCHE

di Trebbiantico. Per i motivi sopra citati e per le caratteristiche storiche e tipologiche, descritte nella relazione storico artistica architettonica allegata, si ritiene che l'ex scuola elementare di Trebbiantico, possessa i requisiti di interesse storico-architettonico e artistico, ai sensi dell'art. 10, comma 1 del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.

La centrale termica individuata con Fg. 66 part. 95 sub. 6bcnc/parte è esclusa dalla tutela in quanto è un corpo di fabbrica tecnico aggiunto successivamente a servizio della scuola. Come si può notare dalla documentazione fornita dall'ente, il locale centrale termica con la sua canna fumaria è stato realizzato al piano terra a ridosso dell'ala destra del prospetto destro avente caratteristiche tipologiche e architettoniche diverse dalla scuola. Per quanto sopra citato, il locale centrale termica non presenta particolari caratteri architettonici tipologici o storico artistici di rilievo da giustificare la tutela diretta”;

Visto il parere istruttorio di ambito archeologico, di cui alla suddetta nota, dal quale si rileva che: “Preso visione dell'istruttoria archeologica, (nota SBA-MAR prot. n. 4115/2013), già redatta dalla collega dott.ssa Chiara Delpino, e non risultando nuovi rinvenimenti archeologici effettuati dalla data di compilazione ad oggi nei pressi dell'immobile in oggetto, l'istruttoria può essere confermata.”.

Visto il verbale della riunione del 12.12.2024 della Commissione regionale per il patrimonio culturale delle Marche, dal quale risulta che la Commissione, all'unanimità, ha approvato la proposta della Soprintendenza competente contenuta negli atti appena citati e fondata sulle argomentazioni ivi contenute;

Preso atto, da quanto sin qui riportato, che il bene immobile come di seguito descritto:

| | |
|-----------------------|--|
| Denominazione | Ex suola Elementare |
| Comune | Pesaro (PU) |
| Nome strada/n. civico | Loc. Trebbiantico, Strada Trebbiantico, 51 |
| Distinto al N.C.E.U. | Foglio 66 part. 95 subb. 4-5-6bcnc/parte. Distinto al C.T.: Foglio 66 part. 95. |
| Confinanti | Foglio 66 partt. 267 – 110 – 367. |
| Proprietà | Comune di Pesaro |

presenta **interesse storico-artistico-architettonico** ai sensi dell'art. 10 comma 1 del citato D.Lgs 22 gennaio 2004 n. 42.

DELIBERA

Art. 1 Il bene denominato “**Ex scuola elementare**” situato a Pesaro (PU), come sopra descritto e meglio individuato nelle premesse, è dichiarato di interesse storico – architettonico ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e ss.mm.ii. e rimane quindi sottoposto a tutte le disposizioni di tutela contenute nel predetto testo normativo;

Art. 2 La relazione storico artistica architettonica (all.1) e la planimetria catastale (all.2), fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera;

Art. 3 Il presente atto è notificato al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo del bene oggetto di vincolo diretto ai sensi e per gli effetti dell'art.15 del Codice dei Beni Culturali; sarà poi trascritto presso l'Agenzia delle Entrate - Territorio, Servizio Pubblicità Immobiliare, a cura della Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio competente ed avrà efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo del bene. Avverso il presente atto è ammesso il ricorso amministrativo al Ministero della Cultura ai sensi dell'articolo 16 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e ss.mm.ii..



Ministero della cultura

SECRETARIATO REGIONALE DEL MINISTERO DELLA CULTURA PER LE MARCHE

E' inoltre ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ai sensi del D.Lgs. 02 luglio 2010 n.104 entro 60 gg. dalla notifica del presente atto, ovvero, in via alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n.1199 entro 120 gg. dalla notifica del presente atto.

II PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
Segretario Regionale
Dott.ssa Maria Rita Palumbo